



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castiglieo

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

Formazione Specifica in Medicina
Generale – rilascio di certificazioni
mediche a pagamento.

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 76

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

L'Ordine di Imperia, che ringraziamo, aveva posto alla Federazione una questione concernente l'attività svolta dai medici durante la frequentazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Tale Corso, istituito con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 256 di attuazione della Direttiva CEE 86/457 è disciplinato dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, dal D.Lgs 8 luglio 2003, n. 277 e dal D.M. Salute 7 marzo 2006.

Lo stesso D.M. Salute, all'art. 11 dedicato alle incompatibilità prevede, al comma 1, l'inibizione al medico in formazione dell'esercizio di attività libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il SSN o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo.

Ai medici in formazione sono consentite, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 11, unicamente nei casi previsti dalla norma stessa, solo le sostituzioni a tempo determinato dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN e le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche.

La prevista inibizione, al medico in formazione, dell'attività libero-professionale comporterebbe, di conseguenza, il divieto a rilasciare certificazioni mediche a pagamento, determinando seri problemi ai giovani medici che prestano la loro opera di sostituzione presso l'ambulatorio di medicina generale, poiché a fronte della necessità di ottemperare ad un dovere deontologico, quale il rilascio di certificazioni richieste dall'assistito, rischiano di incorrere in sanzioni di tipo amministrativo e fiscale.

La Federazione aveva, così, sottoposto la questione al Ministero della Salute, chiedendo di esprimere un apposito parere.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

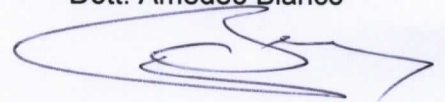
Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2014/8152-04-09-2014-PARTENZA

Il Ministero, con nota del 12 agosto u.s. che, ad ogni buon fine, alleghiamo, sembra risolvere positivamente la questione, ammettendo, in sostanza, la possibilità di svolgere, da parte dei medici in formazione specialistica, nell'ambito della sostituzione, oltre a tutte le attività rientranti nei compiti del medico previste dagli accordi collettivi nazionali, compreso il rilascio di certificazioni a titolo gratuito, anche il rilascio di certificati a pagamento normalmente richiesti al medico di famiglia.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco



All.to



Ministero della Salute

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio
Sanitario Nazionale
Direzione generale delle professioni e delle risorse umane del Servizio
sanitario nazionale - Ufficio 1 - Affari Generali
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/1/P/I.8.d.n.1.

Ministero della Salute

DGPROF

0046085-P-12/08/2014

I.8.d.n.1



144678150

FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 Roma

OGGETTO: Formazione specifica in Medicina Generale – rilascio certificazioni mediche a pagamento.

In riferimento all'oggetto si fa presente quanto segue.

Il D.M. 7 marzo 2006 avente ad oggetto i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, all'art. 11, comma 1, nel prevedere che il medico in formazione svolge il corso di formazione a tempo pieno dispone che allo stesso è inibito l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti ed istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario e temporaneo.

Al contempo, il comma 2 del medesimo articolo 1, in attuazione dell'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, stabilisce che ai medici in formazione sono consentite, unicamente nei casi di accertata carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi, le sostituzioni a tempo determinato dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche.

La *ratio* della norma speciale sopra richiamata è quella di garantire la continuità del servizio assicurato dal medico di medicina generale ai propri assistiti allorché questo sia impossibilitato a prestare la propria opera e non sia possibile ricorrere alla sostituzione attraverso un altro medico iscritto nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata.

Pertanto, ad avviso dello scrivente il medico in formazione specialistica, nell'ambito della sostituzione, oltre a poter svolgere tutte le attività rientranti nei compiti del medico, previste dagli accordi collettivi nazionali, ivi compreso il rilascio di certificazioni a titolo gratuito, può altresì emettere i certificati a pagamento normalmente richiesti al medico di famiglia.

Quest'ultima prestazione si deve, infatti, ritenere complementare al servizio reso dal medico titolare ai propri assistiti, in quanto va salvaguardata l'aspettativa degli assistiti ad usufruire presso lo studio del proprio medico di tutte le prestazioni (gratuite o a pagamento) usualmente garantite.

2014/8012-26-08-2014-ARRIVO

Resta fermo che trattandosi di prestazione di natura libero professionale è necessario che vengano rispettati tutti gli adempimenti di natura fiscale connessi all'attività stessa previsti dall'ordinamento vigente.

In tale contesto si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2005 ha fornito chiarimenti sull'esenzione dell'IVA per le prestazioni mediche, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con sentenze del 20 novembre 2003 (cause C-307/01 e C-212/01).

In particolare, la circolare sopra richiamata prevede che il regime di esenzione (art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 – art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE) va riconosciuto esclusivamente a quelle prestazioni che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute, o finalizzate a scopi profilattici, introducendo il criterio dello scopo principale della prestazione nella determinazione della esentabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni LEONARDI)

